

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

14° Anno n. L 124

8 giugno 1971

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini 1
- Regolamento (CEE) n. 1183/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per il piombo d'opera ed il piombo raffinato della sottovoce 78.01 A della tariffa doganale comune (anno 1971) 3
- Regolamento (CEE) n. 1184/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per lo zinco greggio della sottovoce 79.01 A della tariffa doganale comune (anno 1971) 6
- Regolamento (CEE) n. 1185/71 della Commissione, del 7 giugno 1971, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 9
- Regolamento (CEE) n. 1186/71 della Commissione, del 7 giugno 1971, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto 11
- Regolamento (CEE) n. 1187/71 della Commissione, del 7 giugno 1971, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 13
- Regolamento (CEE) n. 1188/71 della Commissione, del 7 giugno 1971, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio 14
- Regolamento (CEE) n. 1189/71 della Commissione, del 7 giugno 1971, che modifica il regolamento (CEE) n. 757/71 relativo a modalità d'applicazione particolari concernenti la concessione d'aiuti per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali e per il latte scremato trasformato in alimenti composti, al momento dell'esportazione 15

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) N. 1182/71 DEL CONSIGLIO
del 3 giugno 1971**

che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che numerosi atti del Consiglio e della Commissione fissano periodi di tempo, date o termini e utilizzano le nozioni di giorno lavorativo e di giorno festivo ;

considerando che è opportuno instaurare in materia norme generali uniformi ;

considerando che, in casi eccezionali, può rivelarsi necessario che taluni atti del Consiglio o della Commissione derogino a tali norme generali ;

considerando che per raggiungere gli obiettivi delle Comunità è necessario assicurare l'applicazione uniforme del diritto comunitario e determinare le norme generali applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini ;

considerando che i trattati non prevedono i poteri d'azione per stabilire siffatte norme,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Salvo disposizioni contrarie, le disposizioni del presente regolamento si applicano agli atti del

Consiglio o della Commissione, adottati o da adottarsi in virtù del trattato che istituisce la Comunità economica europea o del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

CAPITOLO I

Periodi di tempo

Articolo 2

1. I giorni festivi, da prendere in considerazione per l'applicazione del presente regolamento, sono tutti i giorni previsti come tali nello Stato membro presso il quale o nell'istituzione delle Comunità presso la quale un atto deve essere compiuto.

A tale scopo ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l'elenco dei giorni previsti come festivi dalla propria legislazione. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* gli elenchi comunicati dagli Stati membri, completati con l'indicazione dei giorni previsti come festivi nelle istituzioni delle Comunità.

2. I giorni lavorativi da prendere in considerazione per l'applicazione del presente regolamento sono tutti i giorni che non siano i giorni festivi, le domeniche o i sabati.

Articolo 3

1. Se un periodo di tempo espresso in ore deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, l'ora nel corso della quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è computata nel periodo.

Se un periodo di tempo espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel corso del quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è computato nel periodo.

⁽¹⁾ GU n. C 51 del 29. 4. 1970, pag. 25.

2. Salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 4 :
- a) il periodo di tempo espresso in ore comincia a decorrere all'inizio della prima ora e termina con lo spirare dell'ultima ora del periodo,
 - b) un periodo di tempo espresso in giorni comincia a decorrere all'inizio della prima ora del primo giorno e termina con lo spirare dell'ultima ora dell'ultimo giorno del periodo,
 - c) un periodo di tempo espresso in settimane, in mesi o in anni comincia a decorrere all'inizio della prima ora del primo giorno del periodo e termina con lo spirare dell'ultima ora del giorno che, nell'ultima settimana, nell'ultimo mese o nell'ultimo anno, porta la stessa denominazione o lo stesso numero del giorno iniziale. Se in un periodo di tempo espresso in mesi o in anni il giorno determinante per la scadenza manca nell'ultimo mese, il periodo di tempo termina con lo spirare dell'ultimo giorno di detto mese,
 - d) se un periodo di tempo comprende frazioni di mese, si considera, per il computo di tali frazioni, che un mese sia composto di trenta giorni.

3. I periodi di tempo comprendono i giorni festivi, le domeniche e i sabati, salvo che questi ne siano espressamente esclusi o che i periodi di tempo siano espressi in giorni lavorativi.

4. Se l'ultimo giorno del periodo di tempo espresso non in ore è un giorno festivo, una domenica o un sabato, il periodo di tempo termina con lo spirare dell'ultima ora del giorno lavorativo successivo.

Questa disposizione non si applica ai periodi di tempo calcolati retroattivamente a partire da una data o da un evento determinato.

5. Ogni periodo di tempo di due o più giorni comprende almeno due giorni lavorativi.

CAPITOLO II

Date e termini

Articolo 4

1. Salve le disposizioni del presente articolo, le disposizioni dell'articolo 3, ad eccezione dei paragrafi 4 e 5, si applicano ai termini d'entrata in vigore, d'inizio della efficacia, di applicazione, di cessazione della validità, di cessazione dell'efficacia e di cessazione dell'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione o di disposizioni di tali atti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 giugno 1971.

2. L'entrata in vigore, l'inizio dell'efficacia e l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione — o di disposizioni di tali atti — fissati ad una data determinata hanno luogo all'inizio della prima ora del giorno corrispondente a tale data.

Tale disposizione si applica anche quando l'entrata in vigore, l'inizio dell'efficacia o l'applicazione dei precitati atti o disposizioni debbono aver luogo dopo un determinato numero di giorni a decorrere dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto.

3. La cessazione della validità, la cessazione della efficacia e la cessazione dell'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione — o di disposizioni di tali atti — fissati ad una data determinata hanno luogo allo spirare dell'ultima ora del giorno corrispondente a tale data.

Tale disposizione si applica anche quando la cessazione della validità, la cessazione dell'efficacia o la cessazione dell'applicazione dei precitati atti o disposizioni debbono aver luogo dopo un determinato numero di giorni a decorrere dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto.

Articolo 5

1. Salve le disposizioni del presente articolo, le disposizioni dell'articolo 3, ad eccezione dei paragrafi 4 e 5, si applicano quando un atto può o deve essere compiuto, in applicazione di un atto del Consiglio o della Commissione, ad un momento determinato.

2. Quando un atto può o deve essere compiuto, in applicazione di un atto del Consiglio o della Commissione, ad una data determinata, esso può o deve essere compiuto tra l'inizio della prima ora e lo spirare dell'ultima ora del giorno corrispondente a tale data.

Tale disposizione si applica anche quando un atto può o deve essere compiuto in applicazione di un atto del Consiglio o della Commissione, dopo un determinato numero di giorni a decorrere dal momento in cui si verifica un evento o si compie un altro atto.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. PLEVEN

REGOLAMENTO (CEE) N. 1183/71 DEL CONSIGLIO

del 3 giugno 1971

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per il piombo d'opera ed il piombo raffinato della sottovoce 78.01 A della tariffa doganale comune (anno 1971)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che la produzione di piombo greggio nella Comunità è insufficiente e che i produttori non possono pertanto soddisfare l'intero fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità ;

considerando che nell'interesse della Comunità appare utile sospendere, per il periodo di un anno e entro limiti prestabiliti, l'applicazione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune al metallo in questione, introducendo una distinzione tra piombo d'opera (piombo greggio contenente almeno 0,02 % di argento e destinato ad essere raffinato) e piombo raffinato ;

considerando che, a causa della scarsa compenetrazione dei mercati comunitari del piombo d'opera e del piombo raffinato e in considerazione della mancanza di dati statistici completi per queste due qualità di metallo, non sembra possibile basarsi sui dati anteriori per stabilire volume e ripartizione dei contingenti tariffari comunitari dei metalli in causa ; che basandosi sui calcoli estimativi del loro fabbisogno effettuati dagli Stati membri, i volumi contingenziali da aprire per il 1971 sono dell'ordine di 140.000 tonnellate per il piombo d'opera e di 65.000 tonnellate per il piombo raffinato ; che con quest'ultimo volume di 65.000 tonnellate si tiene conto della necessità di rispettare un certo equilibrio nella possibilità d'imputazione sul contingente tariffario relativo al piombo greggio in generale, in modo da mantenere la protezione dell'industria comunitaria delle fonderie ; che a tal fine è stato preso in considerazione soltanto il fabbisogno calcolato da alcuni Stati membri in base a stime limitate a determinate qualità di piombo raffinato ; che è pertanto opportuno lasciare agli Stati membri la possibilità di autorizzare imputazioni sul predetto volume di 65.000 tonnellate soltanto a determinate condizioni relative alla qualità e alla destinazione ;

considerando che, per tener più accuratamente conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni dei prodotti in causa nei singoli Stati membri, è

opportuno dividere in due quote il volume contingenziale di ciascuna qualità di piombo greggio, in modo che la prima quota sia ripartita tra gli Stati membri, e la seconda costituisca una riserva destinata a coprire il futuro fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro aliquota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare le quote iniziali a un livello adeguato e destinare alla riserva il restante volume contingenziale ; che, soprattutto in mancanza di un periodo di riferimento sufficientemente rappresentativo, le aliquote di partecipazione iniziale degli Stati membri possono essere fissate sulla base di stime che tengano conto della nuova situazione ;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente l'una o l'altra aliquota iniziale effettui il prelievo di un'aliquota complementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata e tutte le volte che la riserva lo consenta ; che le aliquote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingenziale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire lo stato di esaurimento del volume contingenziale e informarne gli Stati membri ;

considerando che, qualora ad una data determinata del periodo contingenziale, una cospicua rimanenza di una delle aliquote iniziali fosse disponibile in uno Stato membro, tale Stato dovrebbe farne rifluire una notevole percentuale nella riserva, per evitare che parte dell'uno o dell'altro volume contingenziale rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri Stati membri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux e che, di conseguenza, nella ripartizione del contingente tariffario di cui trattasi, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Fino al 31 dicembre 1971, il dazio della tariffa doganale comune per il piombo greggio della sottovoce 78.01 A è totalmente sospeso nel quadro di un contingente tariffario di

- a) 140.000 tonnellate per il piombo greggio contenente in peso almeno 0,02 % di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d'opera).
- b) 65.000 tonnellate per altro piombo greggio (piombo raffinato).

Articolo 2

1. Una prima parte di ciascuno dei volumi contingenziali di cui all'articolo 1, che ammonta rispettivamente a 128.050 tonnellate per il piombo d'opera e a 60.500 tonnellate per il piombo raffinato, viene ripartita tra gli Stati membri; le aliquote che, salvo il disposto dell'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1971, corrispondono per i singoli Stati membri ai quantitativi seguenti :

- a) per il piombo greggio contenente in peso almeno 0,02 % di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d'opera) :

Germania	90.000 tonnellate
Benelux	26.000 tonnellate
Francia	50 tonnellate
Italia	12.000 tonnellate.

- b) per altro piombo greggio (piombo raffinato) :

Germania	18.000 tonnellate
Benelux	24.000 tonnellate
Francia	500 tonnellate
Italia	18.000 tonnellate.

2. La seconda parte, pari rispettivamente a 11.950 tonnellate e 4.500 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Qualora una delle aliquote iniziali di uno Stato membro — quale è fissata nell'articolo 2, paragrafo 1, ovvero questa stessa aliquota diminuita della frazione versata nella riserva, se sono state applicate le disposizioni dell'articolo 5 — venga utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Qualora, dopo esaurimento di una delle aliquote iniziali di uno Stato membro, la seconda aliquota prelevata dallo stesso venga utilizzata nella misura del 90 % o più, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

3. Qualora, esaurita l'una o l'altra seconda aliquota, la terza aliquota prelevata da uno Stato membro sia utilizzata nella misura del 90 % o più, tale Stato membro procede, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2, al prelievo di una quarta aliquota uguale alla terza. Questo procedimento si applica per analogia fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, uno Stato membro può effettuare il prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi, se vi è motivo di ritenere che queste rischino di non essere esaurite. Esso informa la Commissione dei motivi che l'hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote complementari prelevate in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 sono valide sino al 31 dicembre 1971.

Articolo 5

Qualora alla data del 15 ottobre 1971 uno Stato membro non abbia esaurito l'una o l'altra delle aliquote iniziali, esso versa nella riserva corrispondente, entro il 31 ottobre 1971, la frazione non utilizzata di tale aliquota che eccede il 20 % dell'entità iniziale. Esso può versare una quantità maggiore se vi è motivo di ritenere che quest'ultima rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 ottobre 1971, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate fino al 15 ottobre 1971 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché eventualmente la frazione di ciascuna delle aliquote iniziali versate alle corrispondenti riserve.

Articolo 6

Gli Stati membri possono limitare a determinate qualità o destinazioni la possibilità di effettuare imputazioni sulle loro aliquote di piombo raffinato.

Articolo 7

La Commissione provvede alla contabilizzazione delle aliquote aperte dagli Stati membri conforme-

mente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 informa ciascuno di detti Stati, non appena le pervengano le notifiche, dello stato di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, al più tardi il 15 novembre 1971, della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e, all'uopo, ne precisa l'entità allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 8

1. Gli Stati membri gestiscono le loro aliquote secondo il sistema della preri-partizione per quanto riguarda il piombo d'opera e secondo le loro proprie disposizioni in materia di contingenti tariffari per quanto riguarda il piombo raffinato.

2. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alle loro parti cumulate del contingente comunitario.

Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione stabiliti sul loro territorio la facoltà di accedere liberamente alle aliquote ad essi assegnate.

3. Lo stato di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni del prodotto considerato presentate in dogana mediante dichiarazioni di immissioni al consumo.

Articolo 9

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione circa le importazioni in provenienza da paesi terzi effettivamente imputate alla loro aliquota.

Articolo 10

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni degli articoli precedenti.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 giugno 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. PLEVEN

REGOLAMENTO (CEE) N. 1184/71 DEL CONSIGLIO
del 3 giugno 1971

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per lo zinco greggio della sottovoce 79.01 A della tariffa doganale comune (anno 1971)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che la produzione di zinco greggio nella Comunità è insufficiente e che i produttori non possono pertanto soddisfare l'intero fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità ;

considerando che nell'interesse della Comunità appare utile sospendere, per un primo periodo di un anno e entro limiti prestabiliti, l'applicazione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune al metallo in questione ;

considerando che, a causa della scarsa compenetrazione dei mercati comunitari dello zinco greggio non sembra possibile basarsi sui dati anteriori per stabilire volume e ripartizione del contingente tariffario comunitario del metallo in causa ; che, basandosi sui calcoli estimativi del loro fabbisogno effettuati dagli Stati membri, è opportuno aprire il volume contingente per il 1971 tenendo conto della necessità di non superare un livello ragionevole che mantenga la protezione della produzione comunitaria ; che a tale fine è stato preso in considerazione soltanto il fabbisogno calcolato da alcuni Stati membri in base a stime limitate a determinate qualità di zinco ; che è pertanto opportuno lasciare agli Stati membri la possibilità di autorizzare imputazioni sul predetto volume soltanto a determinate condizioni relative alla qualità e alla destinazione ;

considerando che, per tener conto più accuratamente dell'eventuale evoluzione delle importazioni dei prodotti in causa nei singoli Stati membri, è opportuno dividere in due quote il volume contingente, in modo che la prima quota venga ripartita tra gli Stati membri, e la seconda costituisca una riserva destinata a coprire il futuro fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro aliquota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la quota iniziale a un livello adeguato e destinare alla riserva il restante volume contingente ; che, soprattutto in mancanza di un periodo di riferimento sufficientemente rappresentativo, le aliquote di partecipazione iniziale degli Stati membri possono essere fissate sulla base di stime che tengano conto della nuova situazione ;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di una aliquota complementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata e tutte le volte che la riserva lo consenta ; che le aliquote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingente ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire lo stato di esaurimento del volume contingente e informarne gli Stati membri ;

considerando che, qualora ad una data determinata del periodo contingente una cospicua rimanenza fosse disponibile in uno Stato membro, tale Stato dovrebbe farne rifluire una notevole percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri Stati membri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux e che, di conseguenza, nella ripartizione del contingente tariffario di cui trattasi, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Fino al 31 dicembre 1971, il dazio della tariffa doganale comune per lo zinco greggio della sottovoce 79.01 A, è totalmente sospeso nel quadro di un contingente tariffario comunitario di 30.000 tonnellate.

Articolo 2

1. Una prima parte di 27.000 tonnellate di tale contingente tariffario comunitario viene ripartita tra gli Stati membri ; le aliquote che, salvo le disposi-

zioni dell'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1971, sono rappresentate per gli Stati membri dai seguenti quantitativi :

Germania	14.400 tonnellate
Benelux	8.550 tonnellate
Francia	450 tonnellate
Italia	3.600 tonnellate.

2. La seconda parte, pari a 3.000 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Qualora l'aliquota iniziale di uno Stato membro — quale è fissata nell'articolo 2, paragrafo 1, ovvero questa stessa aliquota diminuita della frazione versata nella riserva, se sono state applicate le disposizioni dell'articolo 5 — venga utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Qualora, dopo esaurimento dell'aliquota iniziale di uno Stato membro, la seconda aliquota prelevata dallo stesso venga utilizzata nella misura del 90 % o più, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

3. Qualora, dopo esaurimento della seconda aliquota di uno Stato membro, la terza aliquota prelevata dallo stesso venga utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro procede, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2, al prelievo di una quarta aliquota uguale alla terza. Questo procedimento si applica per analogia fino a esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, uno Stato membro può procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi, se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere esaurite. Esso informa la Commissione dei motivi che l'hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote complementari prelevate in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 sono valide sino al 31 dicembre 1971.

Articolo 5

Qualora, alla data del 15 ottobre 1971, uno Stato membro non abbia esaurito la propria aliquota iniziale, esso versa nella riserva, entro il 31 ottobre 1971, la frazione non utilizzata di tale aliquota che

eccede il 20 % dell'entità iniziale. Esso può versare una quantità maggiore se vi è motivo di ritenere che quest'ultima rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 ottobre 1971, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate fino al 15 ottobre 1971 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché eventualmente la frazione dell'aliquota iniziale versata nella riserva.

Articolo 6

Gli Stati membri possono limitare a determinate qualità o destinazioni la possibilità di effettuare imputazioni sulle loro aliquote di zinco greggio.

Articolo 7

La Commissione provvede alla contabilizzazione delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 ed informa ciascuno di detti Stati, non appena le pervengono le notifiche, dello stato di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, al più tardi il 15 novembre 1971, della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e, all'uopo, ne precisa l'entità allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 8

1. Gli Stati membri gestiscono le loro aliquote secondo le loro proprie disposizioni in materia di contingenti tariffari.

2. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote complementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibile le imputazioni, senza discontinuità, alle loro parti cumulate del contingente comunitario. Essi garantiscono agli importatori del prodotto in questione stabiliti sul loro territorio la facoltà di attingere liberamente alle aliquote ad essi assegnate.

3. Lo stato di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni del prodotto considerato, presentate in dogana mediante dichiarazioni di immissioni al consumo.

Articolo 9

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione circa le importazioni in provenienza da paesi terzi effettivamente imputate alla loro aliquota.

Articolo 10

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni degli articoli precedenti.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 giugno 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. PLEVEN

REGOLAMENTO (CEE) N. 1185/71 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1971

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1539/70 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1539/70 ai prezzi offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha

avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1971.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 1^o. 8. 1970, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 7 giugno 1971 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	57,88
10.02	Frumento duro	68,38 ⁽¹⁾
10.03	Segala	45,78
10.04	Orzo	43,44
10.05 A	Avena	46,85
10.01 B	Granturco, ibrido, destinato alla semina	32,69 ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
10.05 B	Granturco altro	32,69 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
10.07 A	Grano saraceno	20,03
10.07 B	Miglio	26,78
10.07 C	Sorgo	37,93
10.07 D	Altri cereali	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	55,05
11.01 B	Farine di segala	75,75
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	115,69
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	58,39

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽²⁾ Al massimo 4 ‰ del valore in dogana.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

⁽⁴⁾ Per il granturco originario della Tanzania, dell'Uganda e del Kenya il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 0,75 u.c./t.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1186/71 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1971

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2691/70 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1971.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 262 del 3.12.1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 285 del 31.12.1970, pag. 52.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 7 giugno 1971 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0,50	0,50	0,25
10.01 B	Frumento duro	0	0,15	0,15	0,15
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0,50	0,50	0,50
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	0,15	0,15	0
10.05 B	Granturco altro	0	0,15	0,15	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

B. Malto

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,089	0,089	0,045	0,045
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,067	0,067	0,033	0,033
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,089	0,089	0,089	0,089
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,067	0,067	0,067	0,067
11.07 B	Malto torrefatto	0	0,078	0,078	0,078	0,078

REGOLAMENTO (CEE) N. 1187/71 DELLA COMMISSIONE
del 7 giugno 1971
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1160/71 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato del

grano tenero, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1971.

Per la Commissione
Il Vicepresidente
 S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 122 del 4. 6. 1971, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 7 giugno 1971 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1188/71 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1971

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1260/70 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1260/70, ai dati di cui la Commissione dispone attual-

mente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1971.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSCHOLT

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18.12.1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1° 7.1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 1° 7.1970, pag. 14.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo del prelievo <small>(u.c. / 100 kg)</small>
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. denaturati : I. zucchero bianco II. zucchero greggio B. non denaturati : I. zucchero bianco II. zucchero greggio	14,24 12,14 ⁽¹⁾ 14,24 12,14 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1189/71 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1971

che modifica il regolamento (CEE) n. 757/71 relativo a modalità d'applicazione particolari concernenti la concessione di aiuti per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali e per il latte scremato trasformato in alimenti composti, al momento dell'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 757/71 della Commissione, del 7 aprile 1971, relativo a modalità d'applicazione particolari concernenti la concessione di aiuti per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali e per il latte scremato trasformato in alimenti composti, al momento dell'esportazione ⁽³⁾, fissa gli importi da riscuotere conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali ⁽⁴⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 673/71 ⁽⁵⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 757/71 prevede la riscossione di tali importi soltanto per le preparazioni foraggere non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale al 10 %; che esistono altri prodotti che contengono quantitativi maggiori di amido o di fecola e che possono, al tempo stesso, contenere anche quantitativi elevati di latte scremato in polvere; che, per evitare deviazioni, sembra opportuno riscuotere detti importi anche per questi ultimi prodotti;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1971.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 757/71, per quanto concerne la voce tariffaria 23.07, vengono aggiunte le rubriche seguenti:

Designazione delle merci	Importo da riscuotere in u.c./100 kg
b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %: ex 3. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune uguale o superiore a 50 %	10,40
c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %: ex 3. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune uguale o superiore a 50 %	7,80
ex II. non contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune	11,70

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 83 dell'8. 4. 1971, pag. 53.

⁽⁴⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 77 del 1° 4. 1971, pag. 9.

